

**INTERVENTI REGIONALI PER LO SVILUPPO DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO
ANNUALITA' 2020**

(Legge regionale 13 Aprile 2012, n.2 e s.m.i.)

**MODALITA' E CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LE
INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA CINEMATOGRAFICA E
AUDIOVISIVA**

Art. 1
(Oggetto e requisiti oggettivi)

La Regione sostiene, attraverso contributi, progetti da realizzare sul territorio regionale riguardanti le seguenti linee d'intervento:

- attività di educazione e sensibilizzazione del pubblico sulla cultura audiovisiva tramite programmi educativi, anche mediante l'uso delle nuove tecnologie;
- iniziative che prevedono l'uso del cinema e degli audiovisivi come momento di prevenzione del disagio sociale, della marginalizzazione e della disabilità;
- iniziative che prevedono l'uso del cinema e degli audiovisivi finalizzate alla promozione delle diversità delle espressioni culturali;
- iniziative riguardanti festival e rassegne di cinema italiano, europeo o internazionale, con particolare attenzione ai nuovi linguaggi espressivi;
- eventi (convegni, workshops, ecc.) che riguardano l'evoluzione dell'industria audiovisiva, i contenuti, l'approccio del pubblico giovane alle nuove tendenze e tecnologie;
- promuovere le attività di conservazione, restauro e fruizione del patrimonio cinematografico e audiovisivo.

Le proposte progettuali devono avere ad oggetto interventi che, per le caratteristiche di realizzazione, la tipologia di pubblico e di eventuali investitori coinvolti, nonché le modalità di promozione utilizzate, rivestano carattere locale.

Sono quindi inammissibili i progetti riguardanti grandi eventi di rilievo internazionale, ampiamente promossi al di fuori del territorio di riferimento ed idonei ad attrarre pubblico od investitori provenienti, appositamente, da altri stati membri dell'U.E.

Il contributo richiedibile all'Amministrazione regionale non potrà superare: 1) l'importo massimo di Euro 30.000,00; 2) il 60% del totale dei costi ammissibili indicati nella scheda finanziaria del progetto; 3) quanto necessario a consentire il pareggio di bilancio del progetto, inteso quale differenza tra il totale delle spese ammissibili ed il totale delle entrate relative alla realizzazione delle attività previste nel progetto al netto del contributo regionale.

Art. 2
(Requisiti soggettivi e modalità di presentazione della domanda)

Possono presentare domanda di contributo enti pubblici, enti privati, incluse associazioni di categoria, operanti nei settori di riferimento.

I soggetti privati proponenti non devono svolgere attività partitiche o politiche, ed operare nel rispetto delle disposizioni in materia di obblighi contributivi.

Ai sensi del comma 1bis dell'articolo 10 della L.R. 2/2012, non possono presentare domanda e beneficiare dei suddetti contributi, le imprese individuali o familiari e le società di persone o di capitali che svolgano, in maniera prevalente seppure non esclusiva, l'attività di emittente televisiva, anche analogica, su qualsiasi piattaforma di trasmissione indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni.

Non possono inoltre presentare domanda i soggetti destinatari di provvedimenti che impediscano, ai sensi delle norme vigenti, l'erogazione di contributi, o altri vantaggi economici, pubblici.

Non possono, infine, partecipare alla procedura soggetti che, dopo aver accettato contributi concessi sulla base del piano annuale 2018, non abbiano provveduto a realizzare il progetto o a rendicontare le relative spese, incorrendo in decadenza integrale del contributo stesso.

Ciascun soggetto interessato dovrà presentare istanza alla Regione Lazio – Direzione Regionale Cultura e Politiche giovanili - Area Arti Figurative, Cinema e Audiovisivo, utilizzando l'apposita piattaforma applicativa informatica.

Ogni interessato può presentare un'unica istanza, pena l'inammissibilità di tutte le domande presentate dopo la prima.

L'istanza deve essere corredata dalle seguenti informazioni:

- a) (per i soggetti privati) atto costitutivo dell'ente nonché statuto aggiornato, ovvero dichiarazione che tali documenti sono già in possesso dell'Amministrazione regionale con indicazione della struttura che li detiene, e che non sono intervenute modifiche rispetto a tali atti;
- b) (per i soggetti pubblici e privati) dichiarazione del legale rappresentante dalla quale risulti se, per la medesima iniziativa, siano stati richiesti o s'intendano richiedere contributi o agevolazioni ad altri enti pubblici o ad altre strutture regionali. La presente dichiarazione va presentata anche nel caso in cui non siano stati richiesti o non si intendano richiedere tali contributi;
- c) (per i soggetti pubblici e privati) fotocopia del documento d'identità del legale rappresentante;
- d) (per i soggetti pubblici e privati) documentazione comprovante le attività svolte nel settore negli ultimi 3 anni (fatto salvo per i soggetti di nuova costituzione);
- e) (per i soggetti privati) dichiarazione di regolarità contributiva;
- f) (per i soggetti pubblici e privati) dichiarazione, qualora beneficiari di contributo anche per l'annualità 2019, di aver regolarmente portato a termine l'iniziativa e aver presentato idonea rendicontazione entro i termini stabiliti.

L'iniziativa deve, indipendentemente dall'entità del contributo assegnato, essere realizzata tra il 1 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, conformemente al programma allegato al progetto presentato all'amministrazione regionale.

Pena l'inammissibilità, l'istanza per la concessione dei contributi deve pervenire alla Regione entro e non oltre le **ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale Regionale.**

Sempre a pena di inammissibilità **l'istanza deve inoltre essere compilata e pervenire esclusivamente attraverso l'utilizzo dell'apposita piattaforma applicativa informatica** accessibile all'indirizzo <http://www.regione.lazio.it/cinepromozione> e messa a disposizione da LAZIOcrea S.p.A., su indicazione della Direzione competente in materia di cultura, a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. *L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetti.*

Le modalità di registrazione e il manuale d'uso del sistema per la presentazione della domanda saranno disponibili allo stesso indirizzo e nei medesimi tempi.

L'istanza deve inoltre essere in regola con l'imposta di bollo. I soggetti esenti da imposta di bollo dovranno indicare i riferimenti normativi che giustificano tale esenzione.

Art. 3

(Inammissibilità delle domande)

Non sono ritenute ammissibili le domande:

- aventi ad oggetti interventi o attività non rientranti tra quelle previste dall'art. 1 o richiedenti un contributo regionale superiore ai massimali indicati all'ultimo periodo del medesimo articolo;
- presentate da soggetti diversi da quelli indicati all'art. 2;

- pervenute da enti ed organismi che, assegnatari di contributi per la promozione della cultura cinematografica e audiovisiva ai sensi della L.R. 13 Aprile 2012, n.2 e s.m.i., per iniziative che dovevano svolgersi nell'annualità 2018, per qualsiasi motivo, non abbiano presentato la rendicontazione, incorrendo in decadenza integrale dal contributo concesso;
- successive alla prima e presentate da un medesimo soggetto;
- prive di sottoscrizione del legale rappresentante.

Per ogni altra carenza o irregolarità l'Amministrazione procederà, ove necessario, a richiedere, via posta elettronica - utilizzando l'indirizzo di posta PEC indicato nella "scheda anagrafica" dell'istanza - apposita regolarizzazione documentale assegnando allo scopo un termine perentorio di dieci giorni, decorso il quale, in assenza delle integrazioni richieste, la domanda sarà dichiarata non ammissibile.

Art. 4

(Istruttoria formale e valutazione di merito)

Le domande presentate sono oggetto di un preliminare esame istruttorio da parte della struttura regionale competente, finalizzato alla verifica della documentazione richiesta dal presente Avviso.

La valutazione di merito delle domande ammissibili a seguito del suddetto esame istruttorio è effettuata da apposita Commissione, istituita e nominata, con Decreto Dirigenziale del Direttore della Direzione competente in materia di cultura, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo.

Tale Commissione è composta da due dirigenti ed un funzionario della Direzione Regionale competente. Il segretario della Commissione è individuato fra il personale della Direzione regionale competente.

La valutazione dei progetti è effettuata dalla Commissione entro e non oltre novanta giorni dall'insediamento.

La Commissione valuta i progetti, sulla base dei criteri di cui ai successivi articoli 5 e 7, assegna i relativi punteggi e quindi redige la graduatoria, definendo il contributo concedibile sulla base del punteggio attribuito, fino ad esaurimento delle risorse disponibili assegnate con il Programma Operativo Annuale di cui all'art. 8 della L.R. 2/2012, e trasmette alla struttura competente le risultanze dei lavori compiuti.

Con atto della Direzione regionale competente, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito www.regione.lazio.it verrà approvato l'elenco delle domande:

- a) non ammesse a valutazione, con l'indicazione del proponente, del titolo del progetto e delle relative motivazioni di non ammissione;
- b) ammesse a valutazione di merito, con l'indicazione del proponente, del titolo e del punteggio attribuito;
- c) ammesse a valutazione di merito e finanziate, con l'indicazione del proponente, del titolo del progetto, del punteggio attribuito e dell'importo del contributo concesso.

Art. 5

(Punteggio e assegnazione del contributo)

La Commissione di cui all'art. 4, avendo a disposizione 40 punti, valuta i progetti assegnando un punteggio:

- da zero a sei punti per la coerenza con le linee di intervento;

- da zero a sei punti per la qualità artistica e culturale del progetto;
- da zero a sei punti per il curriculum e l'affidabilità gestionale dei richiedenti;
- da zero a sei punti per la previsione di cofinanziamento tramite sponsorizzazioni e contributi;
- da zero a sei punti per il riequilibrio dell'offerta culturale sul territorio regionale (premieria per la scelta di luoghi periferici, province diverse da Roma, presenza o meno di sale cinematografiche, ecc.);
- da zero a sei punti per la capacità di rivolgersi e coinvolgere le comunità locali, valorizzandone la cultura e le tradizioni locali;
- da zero a quattro punti per la capacità di diffusione e di visibilità dell'iniziativa a livello regionale (collaborazioni, mezzi di comunicazione, ecc.).

Saranno ammissibili a contributo, sulla base della graduatoria formata e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, i soli progetti che abbiano totalizzato un punteggio pari o superiore a 24.

Art. 6

(Accettazione del contributo)

A seguito della pubblicazione stabilita dall'ultimo periodo dell'art. 4, l'Amministrazione regionale provvede a comunicare a ciascun soggetto richiedente l'esito dell'istanza per la concessione del contributo utilizzando, ai sensi dell'art. 3-bis della legge 241/1990, l'indirizzo di posta elettronica PEC indicato dal beneficiario. I soggetti beneficiari, nel caso di esito positivo, sono tenuti a rispondere tramite lo stesso mezzo, entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione, l'accettazione del contributo.

Qualora i beneficiari non provvedano alla comunicazione di accettazione del contributo entro i suddetti termini, saranno considerati rinunciatari e la struttura regionale competente intenderà il beneficiario decaduto dal contributo, provvedendo alle conseguenti determinazioni.

E' quindi onere dell'interessato consultare costantemente e garantire la piena funzionalità della casella di posta elettronica PEC indicata, comunicando tempestivamente all'Amministrazione eventuali variazioni.

Art. 7

(Modalità di erogazione del contributo)

La liquidazione ed il pagamento dei contributi sono effettuati a seguito dello svolgimento dell'iniziativa, dietro presentazione di *una copia in formato cartaceo e una su supporto informatizzato* (pendrive, dvd) di dettagliata relazione su quanto realizzato, allegando, inoltre, foto e/o video che documentino l'iniziativa, giustificativi quietanzati delle spese sostenute e liquidate, ed i materiali informativi prodotti, che devono obbligatoriamente riportare il logo della Regione Lazio.

L'intervento finanziario dell'Amministrazione è finalizzato a consentire la copertura delle sole tipologie di spese indicate nell'avviso pubblico, purché esclusivamente e univocamente riconducibili alla realizzazione del progetto proposto.

La verifica dell'Amministrazione sui consuntivi dell'attività costituisce presupposto per il perfezionamento dell'intervento finanziario e per la conseguente erogazione del contributo.

Qualsiasi eventuale modifica alle attività previste nel progetto ammesso a contributo deve essere autorizzata dall'Amministrazione. L'autorizzazione è concessa esclusivamente qualora:

- la modifica non comporti una significativa riduzione di qualità e/o rilevanza rispetto alle attività inizialmente previste;

- la variazione, ove oggettivamente possibile, sia richiesta con preavviso sufficiente a consentire all'amministrazione le valutazioni di competenza.

In sede di liquidazione, fermo restando il rispetto dei massimali di contributo concedibile e quindi liquidabile previsti dall'ultimo periodo dell'art. 1:

- saranno operate riduzioni d'ufficio direttamente proporzionali alla differenza tra uscite preventivate e rendicontate, se tale differenza risulti superiore al 25%;
- saranno revocati integralmente i contributi assegnati, in presenza di documentazione inidonea a giustificare almeno il 50% delle uscite preventivate o in presenza di dichiarazioni sostitutive non veritiere rese dal beneficiario.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, e se del caso revocare, il contributo nell'ipotesi in cui venga in qualsiasi modo a conoscenza dell'avvio di indagini, o dell'emissione di condanne, nei confronti del legale rappresentante o di membri di organi di amministrazione o di soci dell'ente privato ammesso a contributo, per reati contro la pubblica amministrazione o per altri illeciti comunque di gravità tale da pregiudicare l'affidabilità e l'onorabilità del soggetto ammesso e quindi l'immagine dell'Amministrazione che eroga il finanziamento.

Art. 8

(Costi ammissibili e redazione scheda finanziaria)

Ai fini della concessione e liquidazione del contributo regionale la scheda finanziaria, rispettivamente preventiva e consuntiva, del progetto deve essere redatta nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- sono ammissibili soltanto i costi espressamente indicati nel modello “scheda finanziaria del progetto” messo a disposizione dall'Amministrazione regionale, effettivamente sostenuti, debitamente documentati mediante la produzione dei documenti fiscali previsti dalle disposizioni vigenti, sostenuti a prezzi di mercato e univocamente riconducibili e strettamente necessari alla realizzazione del progetto;
- l'intestazione del conto corrente sul quale avverranno le transazioni deve coincidere con il soggetto giuridico destinatario del contributo;
- le spese generali dell'iniziativa non possono superare il 15% del totale delle spese;
- le spese per il personale dipendente o per incarichi conferiti a organi o membri di organi dell'ente o società beneficiaria del contributo non possono superare il 30% del totale delle uscite;
- le spese di ospitalità non possono superare il 20% del totale delle spese;
- non sono ammessi costi per l'acquisto di attrezzature, impianti o altre spese “in conto capitale”;
- le fatture o ricevute fiscali, comprese quelle relative a ristoranti, buoni benzina, utenze di vario genere, devono essere intestate al soggetto beneficiario e contenere ragione sociale, partita IVA o codice fiscale ove soggetto privo di partita IVA, ed essere accompagnate da autodichiarazione che indichi espressamente la dicitura “spesa sostenuta nell'ambito della realizzazione dell'iniziativa.....”;
- non sono accettate ricevute di rimborso spese;
- non sono ammissibili fatture o ricevute emesse da enti o società aventi la medesima sede legale o il medesimo legale rappresentante della società o dell'ente beneficiario del contributo;
- le spese devono essere sostenute con mezzi di pagamento pienamente documentabili e tracciabili (Assegno bancario, Bonifico bancario o postale, Carte di credito/Bancomat/BancoPosta, vaglia postale) e comprovate dalla relativa documentazione bancaria attestante il regolare addebito dell'importo;
- non sono accettati scontrini o altre spese non espressamente intestate al soggetto proponente e non univocamente riconducibili alla realizzazione dell'iniziativa presentata;

- sono accettati pagamenti frazionati solo se riconducibili a contratti, da documentare, di manutenzione, somministrazione, locazione univocamente riconducibili alla realizzazione dell'iniziativa presentata;
- sono ammissibili esclusivamente le spese comprese sostenute dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;
- il saldo dei pagamenti deve essere effettuato prima della consegna del consuntivo dell'attività svolta;
- non possono essere indicati nella scheda finanziaria eventuali apporti di beni o servizi o prestazioni effettuati a titolo gratuito e, se indicati, non saranno presi in considerazione ad alcun fine.

Il consuntivo dell'attività svolta deve essere trasmesso, pena la revoca del contributo, entro e non oltre il 31 marzo 2021, alla Regione Lazio – Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili - Area Arti Figurative, Cinema e Audiovisivo, Via R.R. Garibaldi 7, 00145 Roma.

Art. 9

(Protezione dei dati personali)

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito RGPD) e del d.lgs. 196/2003, si informa che i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.

A tal riguardo, si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali forniti:

- Titolare del trattamento è la Giunta della Regione Lazio, con sede in Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma - Email: dpo@regione.lazio.it - PEC: protocollo@regione.lazio.legalmail.it
- Responsabile del Trattamento è il Direttore pro tempore della Direzione regionale Cultura e Politiche Giovanili - PEC: cultura@regione.lazio.legalmail.it - Tel.: 0651683218
- Responsabile della protezione dei dati, Ing. Silvio Cicchelli: Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00147 Roma, Palazzina B piano V, stanza n. 5 - PEC: DPO@regione.lazio.legalmail.it - email istituzionale: dpo@regione.lazio.it - telefono: 06 51685061

Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali forniti verranno trattati per le seguenti finalità:

- partecipazione al procedimento di concessione dei contributi previsti dal presente avviso pubblico;
- erogazione del contributo concesso;
- ulteriori finalità previste nel medesimo Avviso o in altre disposizioni di leggi o regolamenti, statali o regionali, o da norme europee;
- esecuzione da parte della Regione Lazio dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici;

Periodo di conservazione dei dati

I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, incluso l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e archiviazione sussistenti in capo alla Amministrazione Regionale.

Categorie di dati ottenuti da soggetti terzi

Si informa che, ove necessario per il perseguimento delle finalità e dell'adempimento degli obblighi sopra specificati, la Regione Lazio potrà raccogliere presso altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici e privati le seguenti categorie di dati personali: dati relativi ai requisiti richiesti e/o dichiarati ai fini della partecipazione alla procedura disciplinata dal presente Avviso pubblico o per l'erogazione del contributo concesso, inclusi dati inerenti la capacità giuridica e di agire, i poteri di rappresentanza legale posseduti, dati giudiziari. A titolo esemplificativo, i predetti dati potranno essere raccolti presso autorità giudiziarie, camere di commercio, pubblici registri ecc.. I dati personali saranno acquisiti e trattati alle condizioni, con le modalità e nei limiti previsti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali (RGPD)

Modalità del trattamento

I dati personali raccolti sono trattati anche con strumenti elettronici per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, o per scopi di archiviazione e conservazione stabiliti dalle norme vigenti.

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Destinatari o categorie di destinatari dei dati

I dati resi saranno raccolti ed elaborati, anche in forma elettronica, da LAZIOcrea S.p.A., (società in house della Regione Lazio che gestisce la piattaforma informatica destinata all'inserimento delle domande) e resi disponibili nei confronti del Responsabile del Trattamento della Regione Lazio, nonché nei confronti del personale della Direzione "Cultura e Politiche Giovanili" coinvolto della gestione del procedimento amministrativo collegato alla concessione ed erogazione dei contributi previsti.

Si informa, inoltre, che i dati personali raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ai soggetti, interni o esterni alla Regione Lazio, nei confronti dei quali la comunicazione si configura come adempimento di obblighi di legge o contrattuali o come necessaria per il perseguimento delle finalità sopra specificate o per la tutela dei diritti e degli interessi della Regione Lazio. A titolo esemplificativo, i predetti dati potranno essere comunicati ad organi di vigilanza e controllo, ad autorità giudiziarie.

Trasferimento dei dati personali verso paesi non appartenenti all'unione europea.

I dati raccolti ed elaborati non vengono trasferiti presso Società o altre entità al di fuori del territorio comunitario.

Diritti dell'interessato e modalità di esercizio dei diritti

In ogni momento l'interessato potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti previsti dal RGPD e, fermo restando quanto specificato nel successivo paragrafo "Natura della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata comunicazione", il diritto di accesso ai propri dati personali nonché gli altri diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del RGPD. Potrà, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità su www.garanteprivacy.it.

Natura della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata comunicazione

La comunicazione dei dati personali richiesti è necessaria ai fini della istruzione della domanda di contributo. La mancata, parziale o inesatta comunicazione degli stessi potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità per quest'Amministrazione di istruire la richiesta presentata e realizzare le finalità sopra indicate. L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in esclusione dal procedimento e, nei casi previsti dalla legge, in sanzioni penali.

Con la sottoscrizione dell'istanza di concessione del contributo l'interessato autorizza quindi il trattamento descritto.

Art. 10

(Diffusione dei dati e utilizzo dei loghi)

Al soggetto beneficiario dei contributi è fatto obbligo del puntuale rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 20 della legge regionale n. 16 del 20 maggio 1996: "Tutti i soggetti beneficiari di contributi finanziari da parte della Regione Lazio, ivi compresi quelli di provenienza statale e comunitaria, sono obbligati negli atti di informazione, compresi manifesti e cartellonistica, a citare espressamente le fonti finanziarie dalle quali derivano i contributi medesimi".

L'omissione di tali indicazioni comporta l'applicazione di sanzioni, fino alla revoca dei contributi concessi.

Art. 11

(Osservatorio della Cultura)

I beneficiari dei contributi sono tenuti a trasmettere tutte le informazioni che verranno richieste dall'Osservatorio Regionale della Cultura.